


**ACCORDO QUADRO SERVIZI CIMITERIALI****REVISIONE****2****DEL 25/05/2017****PAG. 1 DI 16**

Modello: Accordo Quadro

**CONDIZIONI CONTRATTUALI****SERVIZI CIMITERIALI**

CAPITOLATO GENERALE  
CONDIZIONI DEL CONTRATTO QUADRO

<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	AREA: Cimiteri	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b> Giovanni Moretti
<b>APPROVAZIONE</b>	Presidente	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b> Fabio Galli

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>			
	<b>REVISIONE</b>	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>	<b>PAG. 2 DI 16</b>
	<b>Modello: Accordo Quadro</b>			
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>				

## **ART. 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE**

1. Vengono stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:

*Stazione Appaltante:* Geat S.r.L.

*RUP:* responsabile unico del procedimento Moretti Giovanni

*Appaltatore:* Impresa ..... aggiudicataria dell'accordo quadro

*Parti:* Stazione appaltante e Appaltatore

*Specifiche tecniche:* Prescrizioni tecniche previste dall'art. 68 d.lgs. n. 50/2016

*Accordo Quadro:* Il presente atto di conferimento di incarico

*DUVRI:* Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

*Regolamento generale:* d.P.R. n. 207/2010 per quanto ad oggi applicabile

*Codice:* d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

## **ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva la attività di gestione dei Cimiteri, come di seguito specificato:

- Complessi cimiteriali Comune di Riccione:

- Operazioni di sepoltura e di polizia mortuaria;
- Attività di presidio e custodia del plesso cimiteriale di Riccione da parte del personale della cooperativa all'interno delle seguenti fasce orarie 8-13 e 14-19 (Fonte Office).
- Manutenzione impianti elettrici.

Le lavorazioni sopra elencate si potranno svolgere all'interno dei Cimiteri del Comune di Riccione ed in particolare presso il cimitero "vecchio" in via Giulio Cesare ed il cimitero "Nuovo" in Via Udine.

2. **La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai sensi dell'art.112 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. a operatori economici e a cooperative sociali e a loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.**

3. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

4. Il servizio suddetto si intende finalizzato ad assicurare condizioni di affidabilità, corretta funzionalità e rendimento in essere del servizio pubblico essenziale sotteso.

## **ART. 3 – ATTIVITA' OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**


1. Le attività sottese all'affidamento sono indicate nel Capitolato d'Oneri allegato che fa parte integrante e costitutiva del presente atto negoziale.

2. In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare servizi, lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell'ambito dello stesso accordo, anche ad altre imprese, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

3. L'appaltatore non potrà in nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la Stazione Appaltante decida di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in elenco, a ditte terze.

4. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione del servizio, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b> Modello: Accordo Quadro	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante.

6. L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna delle strutture dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di richiedere il risarcimento del maggior danno.
7. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

#### **ART. 4 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO**


1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in giorni 365 (trecentosessantacinque) a far data dalla sottoscrizione del contratto, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. La impresa appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di 36 mesi successivi a quello previsto da esercitarsi disgiuntamente per i successivi 12+12+12, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Qualora infatti nell'esecuzione (annuale) di un contratto specifico l'Affidatario principale sia stato oggetto di ordini di servizio, della comminatoria di penali o azioni di censura o costituzione in mora per:

- mancato rispetto sulle norme di sicurezza;
- servizi non eseguiti a perfetta regola d'arte;
- ritardi o sospensioni immotivate dei servizi contrastanti con la tempistica concordata;
- utilizzo di maestranze, mezzi o apparecchiature non conformi alla legge, alle esigenze o agli obblighi assunti con il presente accordo o con i contratti specifici;
- mancato rispetto delle metodologie migliorative della conduzione dei servizi offerte in sede di gara;
- (in generale) ogni significativo inadempimento degli obblighi a carico dell'Appaltatore contenuto nel presente Accordo Quadro o dei contratti specifici inclusi i relativi;

la Stazione Appaltante avrà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare l'appalto specifico del servizio per tutti gli anni successivi di validità dell'accordo senza che ciò possa comportare alcun obbligo di risarcimento danno o indennizzo nei confronti dell'Appaltatore estromesso.

In questo caso si procederà ad affidare gli appalti specifici relativi agli altri anni al concorrente che segue in graduatoria.

2. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi esso si intenderà prorogato del tempo previsto per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
3. I servizi oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i servizi, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b> Modello: Accordo Quadro	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

#### **ART. 5 – DIRETTORE TECNICO, DOMICILIO E RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 (d'ora in avanti C.G.A.): agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara pertanto che il proprio domicilio in ....., Via....., con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso, .....
- L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ....., Viale .....n. .... e che gli è stata attribuita la Partita I.V.A. n. ....
2. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni d/i termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il RUP ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
5. Al direttore tecnico nominato dall'Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:
  - a. gestire ed organizzare il servizio in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell'appalto;
  - c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
  - d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
  - e. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
6. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
7. Il RUP può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

#### **ART. 6 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro è pari ad **euro 105.000,00 (diconsi centocinquemila/00), oltre I.V.A., di cui Euro 102.900 per servizi ed Euro 2.100,00 per oneri della sicurezza per un totale di euro 105.000,00 ed è tale alle condizioni dettate nel presente accordo.** Per i servizi oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVI**

1. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al precedente articolo 2 anche se non riconducibili a voci ricomprese nel servizio affidato. In tal caso, verrà concordata tra il RUP e l'Appaltatore il nuovo prezzo relativo, in contraddittorio.
2. La offerta dall'Appaltatore è ritenuta congrua dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. I corrispettivi risultanti comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per realizzare il servizio, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del RUP senza alcuna eccezione.

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b> Modello: Accordo Quadro	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			


3. Sono tra l'altro compresi e compensati tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per realizzare la manutenzione oggetto dell'appalto completa e a regola d'arte.
4. Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con l'offerta così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto. Pertanto in tale offerta si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole manutenzioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore; opere provvisoriale e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento,
5. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di servizio, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei servizi o disposti insindacabilmente dal RUP per la migliore riuscita degli stessi.
6. Restano a totale carico dell'Appaltatore:
  - a) le spese per eventuali opere provvisoriale (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.);
  - b) le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni ove fossero necessarie;
  - c) le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
  - d) gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
  - e) tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Accordo.

#### **ART. 8 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

1. L'importo contrattuale di cui sopra si intende accettata dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che esso sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 3.

#### **ART.9– CONTABILITÀ E PAGAMENTI**

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato a cadenza trimestrale;
2. Il pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore.
3. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
4. Il pagamento degli acconti è disposto entro 60 giorni d.f.f.m. come da accordo tra le parti posto in calce che si considera parte integrante del presente contratto, previo adempimento degli obblighi di legge imposti alle parti. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante della Cooperativa riportante la dichiarazione di regolarità retributiva verso i propri prestatori di lavoro con indicazione del numero degli stessi e del CCNL applicato. Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore dei Lavori risulti regolare.
5. Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente:  
**960685103E**

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b>	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
	Modello: Accordo Quadro		<b>PAG. 6 DI 16</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

#### **ART. 10 – CESSIONE DEI CREDITI**


1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.
2. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 1 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
3. Resta inteso che la stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è consentito nei termini di legge.

#### **ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati d'avanzamento servizi o di analogo documento, in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
3. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola «della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », così come espressamente stabilito all'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
4. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. La Committente ha il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b> Modello: Accordo Quadro	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e la Committente procede ad affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

**Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa alla Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi per permettere la presa visione dei massimali che non dovranno essere comunque inferiori ad euro 1.500.000,00.**

Le stesse dovranno quindi essere depositate in originale al Responsabile Unico del Procedimento prima della sottoscrizione del contratto.

7. Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei servizi e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
8. L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della Cooperativa non comporta l'inefficacia delle garanzie.


#### **ART. 13- SICUREZZA**

1. La Cooperativa che risulterà aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:

- o alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti al servizio
- o alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio
- o alla protezione ambientale

In particolare la Cooperativa è tenuta a:

- o comunicare alla Committente il nominativo del proprio Responsabile Operativo che sarà anche il responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dalla Cooperativa per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
- o predisporre il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", sottoscritto dal legale rappresentante della Cooperativa, che dovrà essere anche redatto sulla base del Documento di Informazione rischi specifici ambientali (Informativa sui rischi specifici art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. completo di procedura o istruzioni in caso di emergenza) e Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I), relativo ai luoghi specifici in cui la Cooperativa andrà ad operare (NB il DUVRI limitatamente ai settori a basso rischio può essere sostituito con un incaricato con compiti di sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento); il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve contenere:
  - la valutazione dei rischi inerenti all'attività oggetto del presente contratto;
  - le misure di prevenzione e protezione che la Cooperativa intende adottare;
  - l'evidenza dell'avvenuta formazione ed informazione al personale che effettua il servizio oggetto del contratto;
  - l'elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in sicurezza l'attività e specifica formazione all'uso;
  - le procedure di sicurezza per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi;
  - l'idoneità del personale a svolgere la specifica attività;
  - l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto della stessa alla normativa vigente;
  - i nominativi del personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali;

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b> Modello: Accordo Quadro	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

- l'evidenza delle procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze;
- il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente;
- il programma di esecuzione del servizio;
- o consegnare al Responsabile Procedimento il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" e la documentazione elencata nel modulo "Documentazione da consegnare al Responsabile Procedimento" prima dell'inizio del servizio.

2. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto siano concesse in subappalto, la Cooperativa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Responsabile Operativo della Cooperativa deve partecipare alle riunioni indette dal Responsabile Procedimento della Committente. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per la Cooperativa.

3. La Cooperativa dovrà rendere disponibili su richiesta del Responsabile Procedimento ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti. La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte della Cooperativa di quanto sopra descritto effettuando controlli e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano a tutte le imprese costituenti esecutrici dell'attività appaltata.

4. La Cooperativa si impegna a comunicare per iscritto, firmato dal Responsabile Operativo, al Responsabile Procedimento, entro il primo giorno lavorativo successivo, la "Segnalazione di infortunio o incidente", specificando le modalità di come è avvenuto l'infortunio/incidente, in caso di:

- a. infortunio ovvero "mancato infortunio" occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto; si definisce "mancato infortunio" un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze dannose a cose o persone;
- b. incidente con impatto sull'ambiente avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte della Cooperativa o delle eventuali imprese subappaltatrici.

5. Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, la Cooperativa dovrà consegnare al Responsabile Procedimento il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi, firmato dal Legale Rappresentante. Il documento deve essere compilato e consegnato anche qualora non si siano verificati infortuni o incidenti nel corso del periodo di validità contrattuale.

#### **ART. 14- OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- 1) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni della Cooperativa a termini di contratto;
- 2) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso;
- 3) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del RUP; nel caso di sospensione dei servizi di manutenzione deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di



	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b> Modello: Accordo Quadro	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

- risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 4)l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
  - 5)l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione del servizio, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
  - 6)le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
  - 7)l'esclusività della Stazione Appaltante per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature;
  - 8)la valutazione degli oneri connessi alla necessità di effettuare interventi manutentivi sia in forma normale che urgente;
  - 8)la conoscenza che i singoli interventi potranno essere eseguiti in concomitanza con l'esecuzione di altre opere da parte di terzi e/o della stazione appaltante, nelle sue stesse aree di lavoro e/o in zone immediatamente adiacenti;
  - 9)comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al fine di evitare carenze o vacanze;

#### **ART.15 – VERBALE DI AVVIO DEI SERVIZI**


1. Entro quindici giorni dalla stipula del Contratto, le parti provvederanno a realizzare il verbale di avvio dei servizi, sottoscrivendo, dopo averle riviste e verificate in contraddittorio, il Verbale di Coordinamento e Inizio Servizi.

#### **ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE**

1. Si applicano le disposizioni contenute all'art. 50 del D.Lgs 50/2016, riferite alle clausole sociali. L'Impresa appaltatrice si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire e utilizzare prioritariamente lavoratori, qualora disponibili, che già erano adibiti ai servizi oggetto dell'appalto, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario sulla base dell'organigramma dei lavoratori impegnati fornito dalla precedente Impresa appaltatrice, disponibile per la consultazione delle Ditte offerenti in fase di gara. A tal fine, l'elenco del personale (con indicazione della qualifica, contratto applicato, ecc..) attualmente impegnato nella gestione delle attività di cui al presente appalto è riportato nel prospetto posto tra i documenti di gara.

#### **ART.17 – FORO COMPETENTE**

1. Ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale del Foro di Rimini.

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b>	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
	Modello: Accordo Quadro		<b>PAG. 10 DI 16</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

## ART.18 – PENALI

1. La Cooperativa che non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettata, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, a penali, per ogni inadempienza contestata, così articolate:

- per il ritardo nell'inizio dei lavori di sepoltura fino a 15' - €. 100,00
- per il ritardo nell'inizio dei lavori di sepoltura fino da 15' a 30' - €. 250,00
- per il ritardo nell'inizio dei lavori di sepoltura superiore a 30' - €. 500,00

Eventuali contestazioni inerenti:

- abbigliamento non conforme alle disposizioni impartite dalla Committente;
- il non corretto comportamento del personale adibito al servizio nei confronti degli utenti;
- mancata esposizione del tesserino di riconoscimento sul proprio vestiario;
- insufficiente attenzione nell'espletamento del servizio, che denoti scarsa professionalità, sensibilità o interesse da parte del personale;
- inadempienza nel servizio di pulizia dei cimiteri; incompleta effettuazione del servizio assegnato;
- inosservanza o mancata diligenza nell'esecuzione dei compiti e obblighi previsti dal presente capitolato per l'effettuazione del servizio in oggetto, attinenti anche le norme di sicurezza;
- qualsiasi altro comportamento omissivo o commissivo degli operatori preposti al servizio che possa essere cagionevole di un danno materiale o d'immagine alla Committente, anche se non espressamente indicato;


daranno luogo a formale contestazione nei riguardi della Cooperativa inadempiente ed all'applicazione di una penale, per ogni inadempienza contestata, da € 100,00 a € 500,00 commisurata all'entità della mancata prestazione o del danno subito dalla Committente.

Inoltre, al fine di garantire la esecuzione delle proposte inserite nella relazione tecnica, che diventa parte integrante e costitutiva del contratto, e sempre che ciò non comporti sanzioni più rilevanti, (quali la risoluzione dell'Accordo Quadro o del contratto specifico), si evidenzia che il mancato rispetto degli elementi qualitativi offerti dagli Operatori Economici in sede di gara assoggetterà la ditta assegnataria inadempiente ad una penale pari a Euro 1.000,00 per ogni omissione di natura puntuale e di Euro 400,00/giorno per ogni omissione di natura continuativa. Tali penali potranno essere ridotte discrezionalmente dal Responsabile del Procedimento in ragione della effettiva gravità dell'omissione stessa.

2. In riferimento al progetto di inserimento del soggetto svantaggiato:

- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo sul termine di inserimento lavorativo della persona svantaggiata scelta per il servizio affidato;
- Euro 250,00 sulla mancata definizione del progetto dedicato alla risorsa;
- Euro 250,00 sulla mancata implementazione del progetto stesso.

3. In caso di dette violazioni la stazione appaltante provvederà a diffidare la Cooperativa aggiudicataria affinché rimuova le inadempienze entro il termine indicato da Geat S.r.l. trascorso il quale la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento in danno della Committenza. Ogni contestazione sarà formulata per iscritto e verrà notificata all' Impresa mediante nota di addebito e trattenuta in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel mese di competenza. La somma delle penali addebitate non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo massimo dell'appalto.

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b> Modello: Accordo Quadro	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

In caso di ulteriore inosservanza sarà facoltà della Committente far eseguire gli interventi ad altra ditta addebitando all' Impresa inadempiente i costi sostenuti maggiorati del 50%.

Qualora la Cooperativa incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Committente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

## **ART.19 – CLAUSOLA SOCIALE**

1. Le imprese affidatarie dei singoli contratti specifici hanno l'obbligo di procedere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come meglio definite dall'art. 4, comma 1, della L. n. 381/1991, o dai servizi sociali dei comuni a cui è rivolto il servizio. In particolare questi soggetti dovranno costituire almeno il 30% delle risorse impiegate nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. La Cooperativa aggiudicataria avrà l'onere di elaborare progetti di inserimento lavorativo dedicati che dovranno prevedere:

1. il piano operativo e le modalità di impiego dei soggetti svantaggiati;
2. le modalità di verifica in itinere dei progetti e di valutazione dei risultati conseguiti;
3. la corrispondenza, nel limite del possibile, tra attitudini e caratteristiche dei soggetti dell'intervento e tipo di mansione svolta;
4. le modalità di formazione professionale permanente dei soggetti in inserimento.


2. In sede di valutazione potranno essere imposte specifiche prescrizioni in merito ai contenuti dei singoli progetti. Una volta valutati positivamente i progetti individuali da parte della Stazione Appaltante, la Cooperativa procede all'inserimento lavorativo, comunicando i nominativi e le date degli inserimenti al Servizio medesimo.

L'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate per le quali si è impegnata la Cooperativa aggiudicataria deve avvenire entro 7 giorni dall'avvio del servizio. La Cooperativa aggiudicataria, entro 7 giorni dal loro verificarsi, comunica alla Stazione Appaltante le cessazioni del rapporto di lavoro realizzatesi, le quali devono essere ripristinate entro 15 giorni dal verificarsi della cessazione stessa secondo le modalità sopra previste. In accordo con la Committente, la sostituzione del personale svantaggiato può avvenire oltre il termine previsto per motivi legati alla particolare e specifica situazione del personale svantaggiato da inserire e non dipendenti dalla Cooperativa.

La valutazione dei progetti sarà effettuata entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. La mancata risposta entro i 20 giorni varrà quale accoglimento dei progetti individualizzati e la Cooperativa può pertanto procedere all'inserimento delle persone svantaggiate.

Salvo diversa indicazione, la Cooperativa ha l'obbligo di comunicare ogni quadrimestre alla Stazione Appaltante i seguenti dati relativi allo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione:

- elenco del personale impiegato;
- elenco del personale svantaggiato di cui alla presente clausola;
- ore lavorative totali;
- ore lavorative eseguite dal personale svantaggiato;
- indicazione dell'orario di impiego del personale svantaggiato (tempo pieno o part-time). La Cooperativa aggiudicataria, dietro convocazione della Stazione Appaltante e col coinvolgimento delle strutture che hanno collaborato all'individuazione dei soggetti svantaggiati, partecipa a periodici incontri di verifica relativi all'andamento del Progetto complessivo di reinserimento sociale e dei progetti individualizzati relativi alle persone svantaggiate. La Cooperativa è inoltre tenuta a permettere attività di controllo e verifica da parte della stazione Appaltante, fornendo relazioni ed elementi di valutazione allorché questi le vengano richiesti. In caso di violazioni rispetto alla presente clausola l'Amministrazione provvede a diffidare la Cooperativa aggiudicataria affinché rimuova entro un congruo termine la causa di inadempienza, trascorso il quale la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto per

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b> Modello: Accordo Quadro	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

grave inadempimento in danno dell'Appaltatore.

#### **ART.20 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ**

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente accordo, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:
  - a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575;
  - b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
  - c) qualora si verifichi l'inadempimento di cui ai precedenti articoli 9 e 14.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva.

#### **ART. 21 – RECESSO**

1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 109 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione del RUP, ad ultimare l'esecuzione dei servizi.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

#### **ART. 22 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>			
	<b>REVISIONE</b>	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>	<b>PAG. 13 DI 16</b>
	<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.


- .5 È fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

#### **ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - dare esecuzione ad obblighi di legge;
  - per esigenze di tipo operativo e gestionale;
  - per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
  - per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
  - diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
  - diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
  - diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
  - diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
  - attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

#### **ART.24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>			
	<b>REVISIONE</b>	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>	<b>PAG. 14 DI 16</b>
	<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			


4. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato *ex* articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
5. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 207/2010, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche l'effettuazione delle transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.r.l.
6. In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban..... sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. ...., nato a ..... (.....) il ..... codice fiscale ..... autorizzato a operare su di esso, nel ..... nato a ..... il ..... codice fiscale ..... autorizzato a operare su di esso.
7. L'appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG (e/o CUP) di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e/o CUP di riferimento.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
9. L'appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
10. L'appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

#### **ART.25 – CLAUSOLE 231/2001**

1. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.


#### **ART.26 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
  - Offerta presentata in sede di gara;
  - Piani di Sicurezza;
  - Disposizioni Tecniche;
  - Quadro Economico.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici.
3. Il presente accordo consta di n. 16 (sedici) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dall'Appaltatore e dal dirigente della stazione appaltante.  
Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per la Stazione appaltante e l'altro per l'Agenzia delle Entrate.

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>		
	<b>REVISIONE</b> Modello: Accordo Quadro	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

## **ART. 27 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI**

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei servizi possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. E' data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso del contratto, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione verifiche circa lo stato delle suddette aree.
4. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
5. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dai servizi di manutenzione sia stata affidata all'Appaltatore, lo stesso si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
  - I. l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio del servizio, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
  - II. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio del servizio, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
  - III. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal RUP. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
  - IV. l'Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
  - V. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva

	<b>ACCORDO QUADRO SERVIZIO SERVIZI NECROSCOPICI 2021/2022</b>			
	<b>REVISIONE</b>	<b>2</b>	<b>DEL 25/05/2017</b>	<b>PAG. 16 DI 16</b>
	<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>			

l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

7. L'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione del servizio, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all'Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso del servizio, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione.
8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa, ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.

#### **ART. 28 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI**

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell'articolo 15, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell'articolo 15.
2. L'appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione della manutenzione, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante.
4. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

Letto, confermato e sottoscritto Riccione, li

Geat S.r.l.  
Il Presidente  
Dott. Fabio Galli

.....

A integrazione del contratto sottoscritto le parti, come sopra emarginate, convengono e fissano i pagamenti a 60 giorni d.f.f.m. dalla presentazione delle fatture.

Letto, confermato e sottoscritto, Riccione,

Geat S.r.l.  
Il Presidente

.....